



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

COMMISSIONE NEGOZIAZIONE ASSISTITA

SOTTOCOMMISSIONE FAMIGLIA

Avv.ti Maria Silvia Agatau, Carlotta Barbetti, Pietro Beretta Anguissola, Rossella Bettini, Stefano Ciambotti, Ester di Napoli, Elena Zazzeri

VADEMECUM: GUIDA PRATICA ALLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI FAMIGLIA

2 SEZIONE

V. ASPETTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA FAMILIARE

11. L'attività dell'ufficiale di stato civile

Gli articoli 6 e 12 della normativa sulla negoziazione assistita sono stati interessati da alcune circolari del Ministero dell'Interno (n. 16/14 dell'1.10.2014; n. 19/14 del 28 novembre 2014; n. 21/2014 del 10.12.2014; n. 6/2015 del 24 aprile 2015), che hanno sostanzialmente dato istruzioni agli uffici di stato civile per la corretta applicazione del DL. L'ultima delle citate circolari, prendendo atto del dibattito e di alcune osservazioni critiche che hanno accompagnato i primi mesi di applicazione della procedura di negoziazione, ha rivisto l'interpretazione che su alcuni punti era stata inizialmente proposta dalle circolari precedenti.

L'interpretazione che in queste circolari ha dato il Ministero è naturalmente vincolante per gli ufficiali di stato civile (l'art. 9, DPR 3 novembre 2000, n. 396 sull'ordinamento di stato civile prevede che *"l'ufficiale di stato civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'Interno"*) ma non è escluso che possa essere oggetto di contenzioso in sede amministrativa o giudiziaria ove fossero ritualmente sollevati dubbi sulla sua plausibilità. Si ricorda che l'art. 95 del DPR 396/2000 prevede che *"Chi... intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale di stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento"*. Il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato sentito il pubblico ministero (art. 96 DPR 396/2000).

La normativa sulla negoziazione ha aggiornato le norme del DPR 396/2000 aggiungendo a) all'art. 63 (registrazione degli atti di matrimonio) l'obbligo per l'ufficiale di stato civile di iscrizione degli accordi di cui all'art. 6 e all'art. 12 della legge; b) all'art. 49 (annotazioni a margine dell'atto di nascita) l'obbligo di annotare gli accordi in questione; c) all'art. 69 (annotazioni a margine dell'atto di matrimonio) l'obbligo di annotare i medesimi accordi. Pertanto, in seguito a queste modifiche, dagli atti di stato civile relativi al matrimonio e alla nascita si potrà risalire ora anche agli accordi di separazione, di divorzio e di modifica raggiunti ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 12 del DL.

La circolare del Ministero dell'Interno n. 16/2014, emanata il 1° ottobre 2014 ancor prima della legge di conversione pubblicata nella GU del 10 novembre 2014, dà conto di tutte queste novità invitando gli ufficiali di stato civile a procedere agli atti. Ai fini della corretta individuazione degli ufficiali di stato civile competenti precisa che *“il matrimonio iscritto è quello celebrato con rito civile la cui iscrizione avviene nel comune di celebrazione. Il matrimonio trascritto è quello celebrato con rito religioso (concordatario o altri culti ammessi) la cui trascrizione avviene nel comune di celebrazione, o quello celebrato all'estero la cui trascrizione avviene nel comune di residenza o di iscrizione Aire”*.

La successiva circolare n. 19/2014 del 28 novembre 2014 - emanata dopo la conversione in legge del decreto istitutivo della negoziazione assistita - si sofferma sugli adempimenti relativi all'art. 6 e all'art. 12 integrando le indicazioni precedenti e segnalando praticamente le novità introdotte con la legge di conversione. Dubbi sorgono in merito alla necessità di trasmettere all'ufficio dello stato civile competente l'accordo “assistito” di modifica delle condizioni di separazione/divorzio/cessazione degli effetti civili, non influenzando sullo *status* delle parti.

Sull'art. 6 - come già sopra detto - precisa che l'ufficiale di stato civile *“dovrà ricevere da ciascuno degli avvocati l'accordo autorizzato ai fini dei conseguenti adempimenti e, trascorso il termine di dieci giorni, dovrà avviare l'iter per l'irrogazione delle sanzioni a carico del legale che abbia violato l'obbligo di trasmissione entro il predetto termine”*